le Terrazze
Casa di Cura per la Riabilitazione
e Poliambulatori

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

EX DLGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

PARTE SPECIALE

Aggiornato al 16.05.2023

SOMMARIO

1) FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITA' pg. 2

2) REATI EX ART.24 DLG.N.231/01 pg . 3

3) REATI EX ART.25 DLGS.N.231/01 pg. 6

4) REATI EX ART.25BIS DLG.N.231/01 pg.12

5) REATI EX ART.25BIS N.1 DLGS.N.231/01 pg.13

6) REATI EX ART.25TER DLGS.N.231/01 pg.14

7) REATI EX ART.25QUATER DLGS.N.231/01 pg.17

8) REATI EX ART.25QUATER N.1 DLGS.N.231/01 pg.19

9) REATI EX ART.25QUINQUIES DLGS.N.231/01 pg.19

10) REATI EX ART.25SEXTIES DLGS.N.231/01 E ILLECITI AMMINISTRATIVI EX ART.187 *BIS-TER- QUINQUIES* T.U.F. pg.22

11) REATI EX ART.25SEPTIES DLGS.N.231/01 pg.24

12) REATI EX ART.24BIS DLGS.N.231/01 pg.29

13) REATI EX ART.24TER DLGS.N.231/01 pg.32

14) REATI EX ART.25OCTIES DLGS.N.231/01 pg.34

15) REATI EX ART.25OCTIES N.1 DLGS.N.231/1 pg.37

16) REATI EX ART.25UNDECIES DLGS.N.231/01 pg.37

17) REATI EX ART.25DUODECIES DLGS.N.231/01 pg.42

18) REATI EX ART.25TERDECIES DLGS.N.231/01 pg.42

19) REATI EX ART.25QUINQUIEDECIES DLGS.N.231/01 pg.43

20) REATI EX ART.25SEXIESDECIES DLGS.N.231/01 pg.44

21) REATI EX ART.25SEPTIEDECIES-25DUODEVICIES DLGS.N.231/01 pg.45

1. Fattispecie incriminatrici e presupposti di responsabilità

OBIETTIVI E FUNZIONI DELLA PARTE SPECIALE

La parte speciale del Modello si propone:
- di esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal Dlgs.n.231/01 e successive integrazioni;
- di stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito della Casa di Cura, individuando le aree esposte a maggior rischio;
- di stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo dì prevenire il verificarsi dei reati considerati;
- di fornire all'Organo di Vigilanza e ai soggetti che sono investiti di responsabilità e di funzioni e compiti di dirigenza/controllo/monitoraggio gli strumenti per assolvere dette funzioni.

Nella parte generale si sono già delineate regole di condotta generali da considerarsi valevoli per ogni tipo di procedimento e in ogni area e che sono riferite a ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte; qui di seguito si indicheranno invece le misure specifiche da osservarsi per le singole fattispecie in relazione alle peculiarità dei singoli reati.

SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da sicurezza e conoscibilità tanto per la prevenzione dei reati quanto per l'efficienza della gestione aziendale.
Con "delega" si intende l'atto con cui si attribuiscono compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Azienda.
Con "procura" si intende l'atto attraverso il quale La Casa di Cura conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate e in particolare deve osservare il seguente criterio:
- tutti coloro (dirigenti, collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti con terzi per conto di La Casa di Cura devono essere dotati di un'adeguata delega formale;
- la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico di La Casa di Cura;
- la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato e della persona/figura cui il delegato deve rispondere e rendere conto;
- l'attribuzione dei poteri di spesa deve essere adeguata.

Le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con indicazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SUE FIGURE

Gli articoli 24-25 del Dlgs.n.231/01 delineano reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra persone giuridiche e Pubblica Amministrazione.
Né il decreto e né il Codice Etico Comportamentale adottato da La Casa di Cura forniscono una definizione di Pubblica Amministrazione, ma vi è convergenza nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.
Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A. assumono particolare rilevanza (specie ai fini dei reati considerati dall'art.25 Dlgs.n.231/01) le figure del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio.
A norma dell'art. 357, 1° comma c.p., sono pubblici ufficiali "*coloro i quali esercitano una pubblica "funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".
Il numero chiuso fissato dal nostro ordinamento per le funzioni legislative/giudiziarie non pone questioni interpretative circa l'individuazione dei soggetti qualificabili come "pubblici ufficiali". Quanto alla funzione amministrativa, il secondo comma del citato articolo 357 c.p., precisa che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo dì poteri autoritativi o certificativi*."
Gli incaricati di un pubblico servizio sono invece definiti dall'art. 358 c.p. come coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, con ciò dovendosi intendere *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".
Il legislatore ha dunque fornito un doppio criterio definitorio:
- l'uno di cd. "delimitazione esterna" basato sulla possibilità di avvalersi di norme di diritto pubblico e atti autoritativi che disciplinino l'attività svolta in concreto dal soggetto e strumentale per distinguere tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e privatistica;
- l'altro di c.d. "delimitazione interna" riferito ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi), che opera una differenziazione, nell'ambito dell'area pubblicistica, tra pubblica funzione e pubblico servizio e delimita la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, con negazione di detta qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali.
In ambito sanitario, anche in base alla giurisprudenza formatasi sul punto, sono ritenuti pubblici ufficiali:
- il medico specialista convenzionato con ASL rispetto alla compilazione di cartella clinica, ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia;
- il medico che presta attività libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso un'istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN, posto che per mezzo della struttura privata concorre alla formazione e manifestazione della volontà della P.A. in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi;
- il responsabile di laboratorio o gabinetto radiologico o poliambulatorio convenzionato con il SSN relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite, trasmessi mensilmente alla ASL;
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ASL;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione dì un ente ospedaliero quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico;
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4-5 Legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza.
Sono invece considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- il dipendente dalia ASL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria della ASL;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista, a prescindere dal convenzionamento con il SSN

2. I reati di cui all'artt.24 Dlgs.n.231/01

PREMESSE

L'art. 24 del Decreto fornisce un elenco di reati[1], accomunati dall'essere tutte le fattispecie a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero dell'Unione Europea.
Il novero dei reati è stato da ultimo integrato dal decreto legislativo 08.11.2021 n.184, che ha modificato l'art.640ter c.p. in materia di frode informativa nell'ipotesi aggravata prevedendo la commissione anche tramite valuta virtuale, e ancor più recentemente dalla legge 28.03.2022 n.25 e dal decreto legislativo 10.10.2022 n.150 (cd. riforma Cartabia) di prossima applicazione, che hanno ampliato e uniformato il concetto di erogazioni pubbliche prevedendo che le stesse possano consistere anche in "contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate".

---

[1] **Art.316 bis c.p.- Malversazione a danno dello Stato**: *"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette previste è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".*
Art.316 ter c.p.- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: *"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."*
Art.640 c.p. - Truffa: *"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o con pretesto di far esonerare taluno dal "servizio militare; 2) se il fatto è connesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5 Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".*
Art.640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: *"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazione dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".*
Art.640 ter c.p. - Frode informatica: *"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile per querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, I° comma, n.5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e n.7".*

La finalità della normativa è di reprimere tutti i comportamenti riconducibili all'illecito utilizzo di erogazioni, includendo anche quelle legate alla pandemia da Covid19.
Rispetto alle figure criminose annoverate nell'articolo 24 la responsabilità amministrativa dell'Ente comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.
La medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria qualora, a seguito della commissione dì uno dei delitti indicati, l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso si applica una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
In relazione ai reati di cui all'art.24 Dlgs.n.231/01, se ricorrono le condizioni di cui all'art.13 (profitto di rilevante entità per l'Ente, reato commesso da soggetto in posizione apicale, reiterazione di reato), è poi prevista l'applicazione delle sole sanzioni interdittive consistenti nel divieto di contrattare con la P.A. (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.
A norma dell'art.26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e interdittive irrogate all'Ente sono ridotte da un terzo alla metà, mentre la responsabilità dell'Ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

Possibili modalità di condotta: Presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti informazioni non vere o omissione di informazioni dovute per ottenere rimborsi, finanziamenti, contributi o altre erogazioni comunque denominate da parte di Regione, Provincia, Comune o altri enti pubblici o anche della Comunità europea.

Attività a rischio: Fatturazione
Obblighi di comportamento: Divieto di emettere fatture per prestazioni non realmente erogate o di fatturare utilizzando un'impropria codifica delle prestazioni erogate e delle diagnosi.
Divieto di emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.
La Casa di Cura, al fine di rispettare i principi comportamentali anzidetti, in materia di fatturazione attiva si avvale della procedura "Pro 07 17 Fatturazione Attiva Rev.2" – rinvenibile in rete – a cui i soggetti preposti alla relativa funzione (in base all'organigramma anch'esso rinvenibile in rete) sono tenuti a uniformarsi.
Detta procedura è stata da ultimo aggiornata nel novembre 2016 con la previsione anche dell'iter di controllo e verifica.
In linea con l'attuale normativa in materia di fatturazione elettronica la Casa di Cura ha in essere con Credemtel un contratto di collaborazione per la gestione dell'invio e scambio delle fatture nonché per l'archiviazione e conservazione dei libri contabili.
La scelta di tale fornitore è stata assunta da Casa di Cura all'epoca dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà "generalizzata" della fatturazione elettronica poiché si trattava di una società con cui La Casa di Cura già collaborava – e collabora tuttora - per la gestione dei rapporti di fatturazione con il SSN.

Attività a rischio: Erogazione di *benefits* o altri incentivi
Obblighi di comportamento: E' fatto divieto che lo stipendio del personale addetto alla fatturazione contempli incentivi in qualsiasi forma *ad personam* commisurati al risultato finanziario dell'impresa.

Attività a rischio: Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento
Obblighi di comportamento: Qualora la Casa di cura usufruisca di finanziamenti pubblici, chiunque partecipi al relativo procedimento di ottenimento e poi di utilizzo è tenuto a rispettare la normativa vigente e il vincolo di destinazione degli stessi; in particolare coloro che sono preposti all'istruzione della pratica di

finanziamento devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati e le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico devono essere destinate agli scopi per i quali sono state ottenute.
Di fatto ogni scelta e decisione di natura economica e amministrativa, specie se attinente al budget annualmente riconosciuto dall'ASL a Casa di Cura quale struttura accreditata, è assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, non avendo alcun altro soggetto all'interno della struttura alcuna delega a operare in tal senso.
Alla Direzione Sanitaria, all'Ufficio Qualità e all'Ufficio Finanziario spetta esclusivamente il compito di monitorare nel corso dell'anno solare l'andamento del budget e di svolgere, se del caso, attività di natura organizzativa in caso di cambiamento in itinere di procedure attinenti al contratto con l'ASL con obbligo di rendiconto via mail al Consiglio di Amministrazione.
La Casa di Cura adotta un sistema di tracciabilità degli incontri con la P.A. che prevede la verbalizzazione ad opera del soggetto partecipante e la conservazione del relativo documento presso la struttura.

Attività a rischio: Redazione delle cartelle cliniche di degenza e ambulatoriali
Obblighi di comportamento: I soggetti che all'interno della Casa di cura sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati e al rispetto delle procedure, anche informatiche, previste per la relativa compilazione ed archiviazione.
Il sistema di acquisizione dei dati del paziente e la relativa gestione avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e all'atto della visita il personale medico, oltre a informare verbis il paziente del possibile utilizzo di dati personali e sensibili mediante trasmissione ad ASL e PA con finalità sia sanitarie/diagnostiche/terapeutiche sia amministrative/di rimborso, raccoglie il consenso espresso del medesimo mediante sottoscrizione del relativo modulo predisposto in linea con i dettami di cui al GPDR n.679/2016 nonché, da ultimo, ai fini del contenimento del contagio da Covid 19, in applicazione delle istruzioni in vigore dal 29.03.2020 con " IST 07 25 Gestione dei pazienti con infezione da SARS - COV 2 Rev 3" aggiornato da ultimo nel luglio 2022.
Il controllo delle cartelle cliniche di degenza all'atto di dimissione del paziente spetta al Responsabile delle Unità Operative che ne verifica la completezza sotto il profilo della valorizzazione delle prestazioni e della documentazione ivi conservata (referti, esiti esami, prescrizioni varie, etc.).
Eseguito tale controllo le cartelle vengono firmate in prima pagina dal Responsabile delle Unità Operative e trasmesse all'Ufficio Ricoveri che, a sua volta, le trasmette alla Direzione Sanitaria per un eventuale controllo a campione, che non include la valorizzazione delle prestazioni (che compete al solo Responsabile delle Unità Operative).
Le cartelle vengono poi trasferite in archivio.
Il controllo delle cartelle ambulatoriali e la completezza della relativa documentazione (foglio di accettazione con firma del paziente per l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, copia impegnativa e referto, etc.) compete invece al singolo Responsabile sanitario e, in caso di cartelle fisiatriche, al medico fisiatra "prescrittore" che a completamento della terapia verifica la completezza della relativa cartella.

Attività a rischio: Diagnosi e prescrizione esami
Obblighi di comportamento: È vietato erogare prestazioni sanitarie non strettamente necessarie alle esigenze diagnostiche o terapeutiche che emergono dalla valutazione del quadro clinico del paziente.
Il medico che effettua la diagnosi è obbligato a stabilire le prestazioni da erogare uniformandosi alle linee guida contenute nei Protocolli approvati dal Direttore sanitario e comunicati dal Consiglio di Amministrazione ovvero motivando per iscritto un'eventuale scelta difforme, laddove emergano profili di peculiarità nella diagnosi o cura che rendano necessario eseguire un diverso trattamento.
Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali all'atto della visita il personale medico informa il paziente del possibile utilizzo di dati personali e sensibili mediante trasmissione ad ASL e PA con finalità sia sanitarie/diagnostiche/terapeutiche sia amministrative/di rimborso e raccoglie il consenso espresso del medesimo mediante sottoscrizione del relativo modulo predisposto in linea con i

dettami di cui al GPDR n.679/2016 (ovvero in base alle disposizioni della procedura PRO 07 22 Procedura Violazioni di dati personali (data breach - Rev 1)

Attività a rischio: Accesso alla rete informatica aziendale
Obblighi di comportamento: A ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una *user ID* e una *password* personali, che lo stesso è tenuto a non comunicare a terzi, salvo che all'Odv per lo svolgimento dei suoi compiti.
È vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore.
Le credenziali sono rilasciate dal CED secondo la procedura indicata del D.P.S.
La Casa di Cura, nel rispetto delle disposizioni previste da ultimo nel provvedimento n.547 del 22.12.2016 del Garante per la protezione dei dati personali, ha informato con apposta comunicazione via mail il personale di possibili accessi e controlli a campione, anche con finalità investigative, della casella di posta elettronica con dominio della Casa di Cura e dunque della possibilità per la struttura di venire a conoscenza di dati del personale.

3. I reati di cui all'art.25 Dlgs.n.231/01

PREMESSE

Si tratta di fattispecie di reato[2] poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.

---

[2] **Art.317 c.p.– Concussione:** *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servigio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".*
Art.318 c.p.- Corruzione per un atto d'ufficio: *"Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno."*
Art.319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: *"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni".*
Art.320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: *"Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato."*
Art.321 c.p. - Pene per il corruttore: *"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."*
Art.319bis c.p.- Circostanze aggravanti: *"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".*
Art.319ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari: *"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è 'della reclusione da sei a venti anni".*
Art.319quater c.p. – Indebita induzione a dare o a promettere utilità: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".
Art.322 c.p.- Istigazione alla corruzione: *"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".*
Art.322bis c.p.- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali e degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee

Il dettato della norma è stato riformulato dapprima dalla Legge 09.01.2019 n.3 (cd. Legge Spazza-corrotti) - con l'ampliamento dei reati presupposto mediante introduzione del reato di "traffico di influenze illecite" di cui all'art.346bis c.p.[3] – e poi, da ultimo, con il Dlgs.n.14.07.2020 n.75, che ha previsto l'inserimento anche dei reati di peculato e di abuso di ufficio, ma solamente qualora dalle condotte delittuose derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea[4].
La responsabilità dell'Ente sussiste anche se uno dei delitti è commesso da una delle persone indicate negli articoli 320-322 bis c.p. (cfr. Legge 06.11.2012 n.190, articolo 11, comma CXXVII°, lettera a), nn.1-2).
La determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria e dei casi di applicabilità delle sanzioni interdittive dipende dalla gravità del comportamento contestato ed è stata da ultimo "ricalibrata" dall'anzidetta Legge 09.01.2019 n.3. Si applica:
1) la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (con esclusione delle sanzioni interdittive) per i delitti di corruzione per atti d'ufficio o giudiziari (artt.319-319ter-321 c.p.) e di istigazione alla corruzione per atti d'ufficio (art.322, 1° e 3° comma, c.p.);

---

e di Stati esteri: *"Le disposizioni degli articoli 314-316-317-318-319-320-322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso.*

[3] **Art.346bis (I° comma) c.p. – Traffico di influenze illecite: "***Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt.318-319-319ter e nei reati di corruzione di cui all'art.322bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art.322bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi"*

[4] **Art. 314, I° comma, c.p. – Peculato: "***Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi"*
Art. 316 c.p.- Peculato mediante profitto dell'errore altrui: "*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità*"
Art.323 c.p. – Abuso d'ufficio: "*Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità"*

2) la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote per i delitti di concussione (art.317 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato ai sensi dell'art.319 bis quando dal fatto l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt.319-321 c.p.), corruzione in atti
giudiziari aggravata (artt.319 ter, comma 2° e 321 c.p.).
La commissione dei reati di cui all'art.25 determina altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2[5], per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art.5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, 2° comma.
La citata Legge 09.01.2019 n.3 ha inoltre introdotto un'attenuante nella determinazione delle sanzioni interdittive – che sono comunque applicate- che opera qualora l'Ente, prima della sentenza di primo grado, si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
In ogni caso con la sentenza di condanna è sempre prevista una sanzione pecuniaria pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico sevizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio appartiene ovvero in favore dell'amministrazione della giustizia (cd. riparazione pecuniaria – art.322quater c.p.).
La commissione nella forma tentata comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti dell'Ente, mentre la responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
Le fattispecie di cui all'art.25, riconducibili - pur nella varietà delle ipotesi – al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati cosiddetti "propri", che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato dì pubblico servizio.
Appare quindi preliminarmente necessario richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche di cui agli artt.357-358 c.p. esposte al precedente punto 2.

REGOLE GENERALI DA OSSERVARSI PER PREVENIRE I REATI DI CUI AGLI ARTT.24-25

Nei rapporti con la P.A. il personale di La Casa di Cura deve osservare le regole generali di condotta indicate nella parte generale del Modello, tutte rilevanti e utili al fine di prevenire il rischio di comportamenti integranti le fattispecie di reati previsti dagli artt. 24-25 Dlgs.n.231/01.
A ciò si aggiungono le seguenti ulteriori procedure e misure:
- il sistema di ripartizione dei poteri (procure e deleghe) deve essere conforme ai compiti e alle attribuzioni proprie del personale interessato, così come i poteri conferiti ai liberi professionisti devono essere componente naturale del mandato o dell'incarico;
- i responsabili, collaboratori e organi che intrattengono rapporti diretti con la P.A. devono essere destinatari di un provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte di La Casa di Cura;
- qualunque criticità va segnalata all'OdV;
- il personale e gli organi in genere competenti a intrattenere rapporti con la P.A. devono mantenere, in caso di situazioni coinvolgenti la competenza di più soggetti, rapporti di sistematica informazione e consulenza;

[5] Si tratta dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la P.A. (salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, dell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- l'accesso alla rete informatica aziendale per l'inserimento, modifica e prelievo di dati o per qualunque altro intervento sui programmi deve essere attuato dalle sole persone ad esso preposte in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché all'OdV;
- è vietato utilizzare le password di altro operatore;
- la scelta di collaboratori esterni e professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale e i relativi contratti devono essere formalizzati in forma scritta e devono improntarsi a criteri di appropriatezza al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto di interessi con riferimento ad aspetti economici o di beneficio di carriera;
- i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice etico comportamentale e in generale delle misure assunte da La Casa di Cura ai sensi del Dlgs.n.231/01
- l'attivazione del rapporto deve essere sempre preceduta dalla dichiarazione di conoscenza e accettazione degli atti aziendali relativi al Dlgs.n.231/01, con esplicitazione di clausola risolutiva in caso di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo il Modello;
- collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti con la P.A. per conto di La Casa di Cura devono periodicamente informare per iscritto La Casa di Cura in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi e alle criticità rilevate;
- nei contratti di service o di appalto di servizi vanno definite le singole responsabilità e le attività di controllo e informazione fra i contraenti nonché le modalità e le procedure di erogazione del servizio con clausole di rispetto del Dlgs.n.231/01;
- alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto di La Casa di Cura, i soggetti a ciò espressamente delegati e autorizzati e di tutti i verbali deve essere assicurata l'acquisizione e conservazione agli atti dell'Amministrazione;
- l'OdV deve essere informato per iscritto di eventuali carenze o contrasti emersi durante le ispezioni;
- ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente pubblico per ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzione o simili va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere;
- i preposti alla verifica e ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono verificare la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

Per procedimenti relativi a operazioni di particolare rischio, la Casa di Cura può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

Entrando più nel dettaglio La Casa di Cura, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo con il SSN e con gli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti con la P.A. e dunque è teoricamente esposta alla commissione delle fattispecie di reato di cui all'art.25.

Possibili modalità di condotta: Dazione o promessa di denaro o altra utilità nell'ambito di assunzione del personale, conferimento incarichi di consulenza, stipulazione contratti di fornitura, compravendita o locazione di immobili a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio del compimento di un atto contrario o conforme ai doveri di ufficio.
Induzione o costrizione di altri alla promessa o dazione indebita di denaro o altre utilità.

Attività a rischio: Gestione ordini di pagamenti
Principi generali di comportamento: La Casa di Cura deve individuare i soggetti abilitati all'autorizzazione delle disposizioni di pagamento e formalizzarne poteri, facoltà e limiti entro i quali gli stessi possono operare.
La Casa di Cura, nel rispetto del citato principio comportamentale, ha predisposto e diffuso in rete – accessibile a tutti – un organigramma funzionale, che viene aggiornato con cadenza all'incirca annuale, con

l'indicazione specifica dei soggetti preposti all'espletamento delle diverse funzioni ed attività precipue della struttura.
I limiti e la ripartizione di competenze con riferimento alle disposizioni di denaro da parte del personale sono definiti nella procedura PRO 07 02 rev 5 Approvvigionamenti da ultimo aggiornato nell'agosto 2015, al cui rispetto i soggetti preposti all'espletamento delle relative attività sono tenuti.
La Casa di Cura, con atto Notaio Traspadini 30.07.2020 n.23536 Rep./n.17558 Racc., ha esteso la delega al Dott.Francesco Di Bernardo (CFO di La Casa di Cura) ad operare e a rappresentare la Casa di Cura non solo nell'ambito dei rapporti con gli Istituti di Credito (come previsto sin dal marzo 2017 e formalizzato con documento "privato" depositato presso detti Istituti), ma anche più in generale in sede negoziale con un limite di spesa di Euro 50.000,00 per ogni singola ordinazione/fornitura.
Copia di detta procura è depositata presso gli Istituti di Credito con cui la Casa di Cura opera e presso la sede della stessa (oltre a essere conservata nel Dossier Permanente dell'OdV).
E' inoltre da tempo formalizzata anche una delega alla sig.ra Patrizia Piccolini per i versamenti di denaro contante e le operazioni di cassa presso gli sportelli dedicati degli Istituti di credito con cui la Casa di Cura collabora. Copia di detta delega è depositata in originale presso detti Istituti e in copia presso gli uffici amministrativi della società.

Attività a rischio: Rapporti con Regione e altri enti pubblici
Principi generali di comportamento: Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze per materia, il Direttore Sanitario devono individuare i soggetti autorizzati a intrattenere rapporti con i funzionari dell'ASL di riferimento e della PA in generale e formalizzarne poteri, facoltà e i limiti entro i quali gli stessi possono operare.
I soggetti di cui sopra sono tenuti a informare in modo puntuale l'Odv sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con detti enti o istituzioni.
L'organigramma funzionale (accessibile in rete e consultabile da chiunque) contribuisce a individuare la ripartizione di competenza in materia, così come la protocollazione in materia di tracciabilità degli incontri con la PA.

Attività a rischio: Offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero a ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui lo scambio di doni è tradizione o comunque questi siano di tenue valore o si riferiscano a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.
Ogni spesa di rappresentanza deve essere rendicontata.
La Casa di Cura, pur non avendo adottato uno specifico Protocollo in materia di gestione di rimborsi spese di rappresentanza stante la saltuarietà del verificarsi di tali eventi, opera come segue:
- Inserimento dei rimborsi chilometrici (1km/Euro 0.31) nel cedolino paga dietro presentazione di apposito modulo – reperibile in rete- riportante il tragitto ed il totale dei km percorsi
- Rimborso di altre spese anticipate (a titolo esemplificativo fatture, biglietti, treni, scontrini, etc.), direttamente dall'Ufficio contabilità e dietro presentazione di documenti giustificativi.

Attività a rischio: Assunzione del personale
Obblighi di comportamento: È vietata l'assunzione dei soggetti a rischio – come indicati nel precedente paragrafo - ovvero di ex impiegati della P.A., anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto discrezionale, di competenza di uno dei predetti soggetti, da cui sia derivato un vantaggio per La Casa di Cura.
Il divieto sussiste anche in caso di omissione o ritardo di un atto con effetti svantaggiosi per La Casa di Cura.

Attività a rischio: Rapporti con fornitori e conferimenti di incarichi di consulenza

Obblighi di comportamento: I fornitori, compresi i consulenti, devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e delle procedure di sistema, nonché in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.
Al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze deve avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali.
Occorre inoltre che nel processo di scelta del fornitore sia garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale

E' poi opportuno che i contratti con consulenti, fornitori e partners commerciali contengano specifiche clausole attinenti il Dlgs.n.231/01 con particolare riferimento all'immediata risoluzione del rapporto in caso di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure in esso contenute attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

La Casa di Cura, nel rispetto del principio comportamentale anzidetto, ha protocollato:
* la procedura da adottarsi in caso di approvvigionamento di acquisti di beni vari individuando i soggetti preposti alla scelta del fornitore e a definire le relative condizioni di contratto (Procedura PRO 07 02 rev 5 Approvvigionamenti, aggiornata da ultimo nell'agosto 2015)
* la procedura da adottarsi a cura del personale sanitario nella scelta dei fornitori di ausili a garanzia dei pazienti e dei fornitori medesimi e nell'ottica dei principi di trasparenza, chiarezza e concorrenzialità (Procedura PRO 07 03 Ed 2 Valutazione Fornitore rev 4 - aggiornata Novembre 2016)
Gli incarichi di consulenza esterna vengono conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali, tenendo conto dei livelli di professionalità ed esperienza dei soggetti incaricati, e la relativa proposta viene formalizzata per iscritto con l'indicazione espressa del compenso pattuito.
I laboratori esterni sono individuati esclusivamente tra quelli certificati e autorizzati dall'Assessorato regionale alla sanità.

Attività a rischio: Convenzioni con organizzazioni ed enti privati per erogazione di prestazioni ambulatoriali
Obblighi di comportamento: La Casa di Cura, nello stipulare convenzioni con organizzazioni ed enti privati per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, deve selezionare l'altro contraente in modo da garantire adeguati *standard* qualitativi della prestazione offerta.
In caso di prestazioni non convenzionate con il SSN la determinazione della tariffa deve essere parametrata a indici prestabiliti (a titolo esemplificativo tariffari Ordini dei Medici, costo praticato dei prodotti e dei servizi necessari per l'erogazione delle prestazioni, costi del personale, costi generali aspetti organizzativi e amministrativi).

Attività a rischio: Rapporti con case farmaceutiche
Obblighi di comportamento: È vietato al personale medico ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori o depositi farmaceutici o da chiunque altro produca, venda o promuova presidi sanitari prescrivibili agli assistiti di La Casa di cura, salvo che si tratti di utilità approvate preventivamente per iscritto dall'Odv o di oggetti promozionali di tenue valore.
Nell'approvvigionamento di farmaci e medicali il personale sanitario è tenuto a rispettare i criteri fissati dalla procedura PRO 07 02 rev 5 Approvvigionamenti, da ultimo aggiornata in Agosto 2015.
La scelta del fornitore avviene in base alla medesima scala di valori/criteri adoperata per gli altri fornitori, anche se la particolarità del prodotto suggerirebbe una protocollazione ad hoc, la cui assunzione è già stata sollecitata dall'Odv.

Attività a rischio: Accettazione e dimissione pazienti

Obblighi di comportamento: La gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere improntata rigorosamente ai principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito.
Con il ricorso alla cd. piattaforma Priamo – resa operativa e adottata, a seguito della pandemia da Covid19, da tutte le strutture riabilitative e ospedaliere regionali – che regola in via esclusiva il reclutamento di pazienti da strutture ospedaliere e da medici di base, le liste di attesa sono state "confinate" ai ricoveri in solvenza e ai pazienti provenienti da domicilio (il cui numero si è ridotto notevolmente in conseguenza della pandemia).
Le liste d'attesa continuano comunque, come prima dell'introduzione di Priamo, ad essere predisposte in base alle specialità/patologie di riferimento e l'appropriatezza e pertinenza del ricovero viene valutato dal Responsabile delle Unità Operativa di riferimento.
Le liste vengono gestite in ordine cronologico, fatte salve specifiche urgenze segnalate dal medico reclutante anche sotto il profilo tempistico ("*ricovero da eseguirsi entro …*").
Ogni venerdì la Direzione Sanitaria e i Responsabili delle Unità Operative (e a volte il Direttore Generale) si riuniscono con le caposala dei relativi reparti e il personale dell'Ufficio Ricoveri per organizzare, anche in funzione delle dimissioni programmate di pazienti ricoverati, il piano di ricoveri per la settimana entrante, attribuendo priorità ai pazienti ospedalizzati.
Nella gestione delle liste di attesa e dei ricoveri La Casa di Cura si uniforma ai principi dettati nella procedura (accessibile in rete e consultabile da chiunque preposto a tale attività) PRO 07 05 rev 12, titolato "Processo di erogazione del servizio: Ricovero" da ultimo aggiornato nel marzo 2022.
Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali la Casa di Cura è inserita nella piattaforma unica "Gp++" ovvero nel gestionale di Regione Lombardia, che dal 03.11.2022 è attivo anche per le strutture sanitarie accreditate, che, tramite interfaccia con i singoli portali, organizza direttamente le agende delle prenotazioni così riducendo al minimo gli "spazi/margini" di discrezionalità nella gestione del calendario.

4. I reati di cui all'art.25bis Dlgs.n.231/01

PREMESSE

L'art. 25bis, introdotto dall'art.6 D.L n.350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") estende la responsabilità dell'Ente alle fattispecie in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica")[6].

[6] **Art.453 c.p.- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate: "***E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate."*
Art.454 c.p.- Alterazione di monete: "*Chiunque altera monete della qualità Indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.".*
Art.455 c.p.- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate: *"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà."*
Art.457 c.p.- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: *"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro1032."*
Art.459 c.p.- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: *"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali."*

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra diverse figure a seconda della gravità di ciascuna di esse.

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

I reati anzidetti hanno oggettivamente limitate possibilità di accadimento nell'ambito di La Casa di Cura in relazione alla natura dell'Ente e all'attività svolta e, se del caso, investono l'area amministrativa e finanziaria sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del denaro circolante.

Possibili modalità di condotta: Detenzione, spendita o messa in circolazione di monete falsificate ricevute in buona fede

Attività a rischio: Cassa
Obblighi di comportamento: In caso di pagamenti in contanti é fatto obbligo all'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante pennarello di cui gli operatori del front office sono forniti.
In caso di monete o biglietti contraffatti l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo con adeguata nota e allegando le monete o i biglietti il Consiglio di Amministrazione, che a sua volta, informerà immediatamente l'Autorità di pubblica sicurezza.
A livello preventivo e anche ai fini della tracciabilità delle movimentazioni di cassa, La Casa di Cura, ferme le previsioni di cui alla parte generale del Modello, ha:
- imposto il divieto di ricevere o effettuare pagamenti in contanti per un importo superiore a Euro 1.000,00;
- sollecitato e incentivato la clientela (con avvisi esposti presso il CUP ed Ufficio Ricoveri) a eseguire pagamenti con bancomat o carta di credito,
- limitato i soggetti autorizzati a eseguire operazioni in contanti
- sancito l'obbligo di immediata denuncia in caso introito di monete falsificate

5. I reati di cui all'art.25bis n.1 Dlgs.n.231/01

La Legge 23.07.2009 n.99 ha inserito nel Dlgs.n.231/01 l'art.25bis n.1 ed esteso, a tutela dell'interesse pubblico a un commercio leale e a una libera concorrenza, la responsabilità degli Enti anche ai delitti contro l'industria e il commercio[7] .

Art.460 c.p.- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: *"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.032."*
Art.461 c.p.- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: *"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 ed euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione."*
Art.464 c.p.- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: *"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nel l'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516. Se i valori sono stati ricevuti "in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo."*

[7] **Art.513 c.p.- Turbata libertà dell'industria e del commercio "***Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un* più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032,00"
Art. 513bis c.p.- Illecita concorrenza con minaccia o violenza: "*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con al reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici"*
Art.514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali: "*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione*

La commissione di tali delitti è pressoché da escludere nell'ambito dell'attività di La Casa di Cura, tenuto conto dell'attività, della mission e delle finalità precipue di La Casa di Cura.

6. I reati di cui all'art.25ter Dlgs.n.231/01

L'art.25ter (introdotto con Dlgs.18.04.2002 n.61), considera una gamma di reati previsti dal codice civile nell'ambito della riforma del diritto penale societario che riguardano i soli dipendenti in posizione apicale operanti nell'area amministrativa e finanziaria[8].

---

da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt.473-475"
Art.515 c.p. - Frode all'esercizio del commercio: "*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103"*
Art.516 c.p.- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: "*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032"*
Art.517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: "*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 20.000"*
Art.517ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: "*Salva l'applicazione degli artt. 473-474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al 1° comma. Si applicano le disposizioni di cui agli art. 474-bis, 474-ter, 2° comma e 517bis, 2° comma. I delitti previsti dai commi 1 e 2 sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*
Art.517quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: "*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli artt.474bis-474ter. 2° comma e 517bis, 2° comma. I delitti previsti dai commi 1 e 2 sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*"

[8] **Art.2621 c.c.- False comunicazioni sociali**: "*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"
Art.2622 c.c.- False comunicazioni sociali delle società quotate: *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".*
Art.2625 c.c. - Impedito controllo: *"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società dì revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, sì applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri*

Il testo della norma è stato integrato e ampliato dal successivo Dlgs. 15.03.2017 n.38 di "*attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22.07.2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*" in vigore dal 14.04.2017.
La norma, nell'inserire la lettera s-bis), ha di fatto:
- modificato l'art.2635 c.c.[9] sulla corruzione tra privati, ampliando la categoria dei soggetti punibili per episodi corruttivi ed eliminando il riferimento al "nocumento alla società" con la conseguenza che la punibilità di un accordo corruttivo non è più subordinata al verificarsi in un simile danno;

Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Intermediazione finanziaria)."
Art.2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti: *"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno"*
Art.2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: "*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato"*
Art.2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: *Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto"*
Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori: *"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."*
Art.2632 c.c. – Formazione fittizia di capitale: *Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno"*
Art.2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea*: "Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"*
Art. 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro "anni.*
La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria)".

[9] **Art.2635 c.c. - Corruzioni tra privati**: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta o ne accettano la promessa per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse d quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'art.2641 c.c. la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".*

- introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art.2635bis c.c.[10]);
- ampliato il novero delle sanzioni con l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche come conseguenza della condanna per i reati di cui agli artt.2635-2635bis c.c. (art. 2635ter c.c.[11]).

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DI POSIZIONI SENSIBILI

Possibili modalità di condotta: Compimento dei reati di cui all'art.25ter

Attività a rischio: Societaria
Principi generali di comportamento: Ai fini della salvaguardia degli interessi sociali, dei soci e dei creditori, gli organi sociali e ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono osservare le disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

Possibili modalità di condotta: Formazione, redazione o approvazione di un bilancio o di altre comunicazioni sociali contenenti fatti o valutazioni ingannevoli sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Attività a rischio: Redazione dei documenti contabili
Obblighi di comportamento: Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Gli organi sociali e ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti nonché a ogni altro principio
internazionale recepito nel nostro sistema.
Per gli stessi soggetti è obbligatoria la partecipazione a programmi di formazione e aggiornamento in ordine alle problematiche giuridiche e contabili relative alla redazione del bilancio che la società deve organizzare.
I responsabili della bozza di bilancio devono sottoscrivere apposite dichiarazioni circa la veridicità delle informazioni e dei dati utilizzati e dei documenti allegati; esse devono far pervenire all'Odv prima della trasmissione della bozza di bilancio all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
L'Odv può chiedere di esaminare la bozza di bilancio prima della data fissata per la sua adozione.
Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

---

[10] **Art.2635bis c.c.- Istigazione alla corruzione tra privati:** "*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilità nel primo comma dell'art.2635 c.c. ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per gli altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa*"

[11] **Art.2635ter c.c.- Pene accessorie:** "*La condanna per il reato di cui all'art.2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art.32bis c.p. nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art.2635bis secondo comma*"

Possibili modalità di condotta: Esposizione nelle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza, di fatti non rispondenti al vero concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti della stessa tipologia da comunicare.
Ostacolo, in qualsiasi forma, alle funzioni di vigilanza delle predette Autorità.

Attività a rischio: Rapporti con gli organi di controllo e le attività di vigilanza
Principi generali di comportamento: Gli organi sociali devono osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.
Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della società non può essere effettuata se non previa puntuale verifica della consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo.
Delle operazioni di cui al paragrafo precedente deve essere data comunicazione all'Odv.

Possibili modalità di condotta: Operazioni di riduzione o aumento fittizio del capitale sociale o di ripartizione di utili fittizi o non distribuibili atte a pregiudicare i creditori sociali.
Diffusione di notizie false, compimento di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari

Attività a rischio: Disposizione del patrimonio sociale e/o operazioni su strumenti finanziari non quotati e notizie *price sensitive*

Principi generali di comportamento
Nelle comunicazioni rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica di La Casa di Cura e nelle attività volte alla formazione del bilancio e alla predisposizione dei budget è fatto preciso obbligo a Organi Sociali, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori:
- di ottemperare scrupolosamente le regole indicate nella parte generale del Modello.
- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle procedure, fornendo informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale,
- di effettuare le comunicazioni previste dalla legge, dalle regole aziendali e dai rapporti convenzionali con tempestività e veridicità;
- di fornire agli Organi di vigilanza esterni o interni dati veritieri e certi, evitando atteggiamenti falsi o lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà;
- di evitare qualsiasi comportamento o iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che ostacoli l'acquisizione di dati necessari alla Pubblica Autorità, anche nell'esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.
La Casa di Cura è altresì tenuta a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorare le modalità.

7. I reati di cui all'art.25quater Dlgs.n.231/01[12]

[12] **Art. 270bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico:** *"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un ' istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".*
Art.280 c.p.- Attentato per finalità terroristiche o di eversione: *"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore a venti anni e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non Inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie, ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della*

PREMESSE

La categoria dei reati di cui all'art.25quater è stata aggiornata con Legge 28 luglio 2016 n.153 con la previsione di tre nuovi delitti potenzialmente rilevanti (art.270quinquies nn.1-2 c.p. – art.280ter c.p.).
All'Ente si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive di cui all'art.9, II° comma, (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a un anno.
Quanto alle sanzioni accessorie, l'art 25quater riprende l'art 16, III° comma, in caso di cd. impresa intrinsecamente illecita, vale a dire stabilmente destinata alla perpetrazione dell'illecito de quo: ad essa sarà applicata l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DELLE POSIZIONI SENSIBILI

L'analisi delle attività svolte da La Casa di Cura induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati di cui all'art.25ter.
Le regole di condotta previste nella parte generale del Modello e nel Codice Etico sono comunque utili a prevenire marginali ipotesi di rischio e a evitare che chiunque, nelle strutture e nei vari presidi di La Casa di Cura, simuli ruoli di copertura per la realizzazione di dette attività criminali; in tale senso il Modello contiene apposite norme di condotta.
A tutto voler concedere si individuano le seguenti aree/attività di rischio:

---

persona si applicano nel caso di attentato alla vita l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di trenta anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

Art 289bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione: *"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di trenta anni. Se il colpevole cagione la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma."*

Art.270quinquies n.1 c.p. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo: "*Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni"*

Art.270quinquies n.2 c.p. - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro: "*Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000".*

Art. 280ter c.p. - Atti di terrorismo nucleare: "*E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:1) procura a sé o ad altri materiale radioattivo; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici".*

Possibilità di condotta: Contribuire ad agevolare persone partecipi o sospettate di appartenere ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico o a sostenere economicamente, in qualunque forma, le predette associazioni

Attività a rischio: Assunzione del personale
Obblighi di comportamento: La Casa di Cura è tenuta al rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. per impedire che soggetti dediti in qualsiasi forma ad attività di terrorismo o di eversione tentino di rivestire nell'azienda ruoli di copertura.
Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:
- garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale;
- ottenimento del migliore rapporto possibile, in base alle condizioni di mercato, tra caratteristiche del ruolo da ricoprire e qualità professionali dei candidati.
Nella scelta del personale da assumere e/o con cui collaborare La Casa di Cura, è tenuta al rispetto dei criteri e dei principi fissati dalla Procedura PRO 06 01 rev 12 Formazione - Addestramento con ultimo aggiornato nel novembre 2018.

Attività a rischio: Rendicontazione di spese e gestione di fondi
Obblighi di comportamento: Allo scopo di evitare il rischio di finanziamenti ad associazioni che perseguano finalità di terrorismo o di eversione, ogni spesa deve essere sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa l'identificazione e deve essere tracciabile.
Qualsiasi attività diretta con qualsiasi mezzo alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione.
Vale quanto indicato con riferimento ai reati di cui all'art.25 per quanto attiene il modus operandi della Casa di Cura sul punto (capitolo n.3).

8. I reati di cui all'art.25quater n.1 Dlgs.n.231/01

L'articolo è stato inserito con Legge 09.01.2006 n.7 contestualmente alla nuova formulazione dell'art.583 bis c.p.[13]
Le sanzioni pecuniarie previste variano da trecento a settecento quote.
Si applicano anche le sanzioni interdittive di cui all'art.9, II° comma, per una durata non inferiore a un anno e in caso di ente privato accreditato è revocato l'accreditamento.
Se l'Ente o una sua unità organizzativa sono adibiti allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato anzidetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.16, 3° comma, Dlgs.n.231/01.

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DELLE POSIZIONI SENSIBILI

[13] **Art.583 c.p.**: *"Chiunque, in assenza dì esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escussione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini dì lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia."

La mission e la finalità di La Casa di Cura escludono il pericolo di accadimento del reato in questione, anche in considerazione della mancanza all'interno della struttura di sale operatorie.
A tutto voler concedere si individuano le seguenti attività/aree a rischio:

Possibili modalità di condotta: Mutilazione o lesione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche.

Attività a rischio: Gestione locali di degenza e cura
Obblighi di comportamento: È severamente vietato adibire la struttura di La Casa di Cura, anche occasionalmente, allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili.
Il Direttore sanitario vigila affinché non si creino condizioni atte a favorire la violazione del divieto.

Attività a rischio: Accettazione pazienti
Obblighi di comportamento: È fatto obbligo al personale preposto all'accettazione di segnalare al Direttore sanitario la richiesta di qualunque prestazione, anche ambulatoriale, su soggetti di etnie a rischio.
In tali ipotesi il Direttore sanitario è tenuto a controllare la coerenza tra diagnosi di entrata e terapia e prestazione effettuata, vistando la cartella clinica della paziente.

9. I reati di cui all'art.25quinquies Dlgs.n.231/01

L'art.5 Legge 11.08.2003 n.228, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha esteso la responsabilità dell'Ente introducendo l'art.25quinquies e prevedendo sanzioni amministrative a carico di Enti in relazione alla commissione dei reati previsti dai novellati artt.600-602 c.p.[14].

[14] **Art.600 c.p.- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù:** *"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".*
Art.600bis c.p. - Prostituzione minorile: *"Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 ad euro 154.937 (600-sexies). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (609- quater), chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi (63.3, 600septies, 609decies, 734-bis)."*
Art.600ter c.p.- Pornografia minorile: *"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. "(600-sexies). Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico dì cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.545. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 (600-septies, 609-decies, 734-bis). Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi, ove il materiale sia di ingente quantità."*
Art.600quater c.p.- Detenzione di materiale pornografico: *"Chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 (600-septies, 734-bis). La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi, ove il materiale detenuto sia di ingente quantità."*

La Legge 29.10.2016 n.199, nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale, ha altresì inserito il reato di capolarato nell'alveo dei reati presupposto (art.25quinquies I° comma lettera a)[15].
Detto reato, nella nuova formulazione rilevante ai fini di cui al Dlgs.n.231/01, non è più limitato a chi svolge attività organizzata di intermediazione né legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi, ma è connotato dal semplice *"sfruttamento"* ravvisabile nella reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, ferie e aspettativa o nella semplice violazione di norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

Art.600quinquies c.p.- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: *"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno dì minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 (600-sexies, 600-septies, 609-decies,"734-bis)."*
Art.600sexies c.p.- Circostanze aggravanti ed attenuanti: *"Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà (63.3) se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno dì minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo (c.c. 291), o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado (c.c. 78), da parenti fino al quarto grado collaterale (c.c. 76), dal tutore (c.c. 346) o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni dì cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni (357, 358), ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601e 602, la pena è aumentata (64) se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà (63.3) per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall' articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."*
Art.600septies c.p.- Confisca e pene accessorie: *"Nel caso di condanna (c.p.p. 442, 533), o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura 'penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".*
Art.601 c.p.- Tratta di persone: *"Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce, mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una "situazione di necessità o mediante promessa di dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno è punito con la reclusione da otto a venti anni (604). La pena è aumentata (63.3) da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi."*
Art.602 c.p.- Acquisto e alienazione di schiavi: *"Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni (604). La pena è aumentata (63.3) da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi."*

[15] **Art.603bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*

Il tutto con l'unico connotato caratteristico dell'esistenza di uno "*stato di bisogno*" del lavoratore di cui il reo approfitti.

INDIVIDUAZIONE POTENZIALI AREE A RISCHIO E POSIZIONI SENSIBILI

I reati sopra indicati non hanno oggettive possibilità di accadimento nell'ambito di La Casa di Cura, anche se non è escluso che qualcuno possa cercare di favorire il ricovero di certe persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza, così come non è escluso che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti internet - colga immagini di soggetti in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.
Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici a La Casa di Cura, il Codice Etico prescrive condotte finalizzate a prevenire le remote possibilità di accadimento di detti reati (art.5.2).
Di seguito vengono, per mero tuziorismo, individuate le seguenti condotte/attività/aree a rischio:

Possibili modalità di condotta: Riduzione o mantenimento in schiavitù attraverso condotte violente, minacciose, fraudolente o abusive volte a sfruttare una situazione di inferiorità fisica/psichica o una condizione di necessità di taluno (dipendente e paziente).

Attività a rischio: Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale
Obblighi di comportamento: La Casa di Cura è tenuta al rispetto delle disposizioni normative e del C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico per evitare il verificarsi di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e acquisto di schiavi.
In merito ai principi a cui informare le procedure di assunzione si rinvia a quanto previsto nelle procedure di prevenzione dei reati di cui all'art.25*quater* con riferimento all'attività a rischio.
Al fine di garantire il rispetto di detti obblighi è opportuno che i dipendenti vengano interpellati periodicamente sul rispetto della normativa in tema di assunzione e di svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari.

Attività a rischio: Rapporti con i dipendenti
Obblighi di comportamento: E' vietato a chi svolge funzioni di direzione o vigilanza sul personale esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento delle condizioni di necessità nei confronti dei dipendenti al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque forma.
E vietata altresì l'offerta di utilità a chiunque abbia l'autorità su un sottoposto al fine di ridurlo in uno stato di assoggettamento o di schiavitù.
Il gradimento del personale dipendente e dei collaboratori di La Casa di Cura rispetto all'ambiente di lavoro avviene mediante questionari distribuiti con cadenza biennale da compilarsi in forma anonima nel rispetto delle disposizioni della Procedura PRO 08 01 Ed 2 Rev 2 Monitoraggio qualità percepita, da ultimo aggiornato in data 09.07.2019 e consultabile in rete.

Attività a rischio: Rapporti con i pazienti
Obblighi di comportamento: E' vietato a chi opera all'interno di La Casa di Cura esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei pazienti al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque forma.
Il controllo sul rispetto di detta prescrizione è affidato alla Direzione amministrativa e sanitaria.
Compete al Direttore sanitario la verifica di forme di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica/psichica dei pazienti o di una situazione di necessità dei predetti.
Ai pazienti, in regime sia di ricovero che ambulatoriale, sono poi sottoposti, prima delle dimissioni o successivamente all'erogazione della prestazione ambulatoriale, questionari in forma anonima sulla qualità

del ricovero e dell'assistenza, come da procedura PRO 08 01 Rev 2 Monitoraggio qualità percepita da ultimo aggiornata in data 09.07.2019 e consultabile in rete.

Possibili modalità di condotta: Cessione a titolo oneroso o in cambio di altra contropartita di materiale pornografico anche virtuale.

Attività a rischio: Rapporti con i pazienti minori
Obblighi di comportamento: È vietato utilizzare minori di anni diciotto in esibizioni pornografiche o produrre o altrimenti detenere materiale pornografico anche rappresentando immagini virtuali.

Attività a rischio: Assunzione, gestione e trattamento del personale (cd. Risorse Umane)
Obblighi di comportamento: La Casa di Cura, per prevenire il reato di capolarato, deve prevedere clausole di cd. auditing nell'ambito degli accordi con i propri fornitori, per verificare, anche tramite visite ispettive, l'ottemperanza alla normativa ovvero esigere la trasmissione della documentazione utile a tal scopo con particolare riferimento alla gestione del personale e agli aspetti inerenti alla definizione/gestione della retribuzione e all'organizzazione dei turni di lavoro.
La Casa di Cura, al momento di assunzione informa e istruisce il personale anche in materia antiinfortunistica e di sicurezza sul lavoro con consegna dei relativi dispositivi di protezione individuale (di tale attività viene conservata traccia documentale presso l'Ufficio del Personale).
La formazione prosegue sul campo attraverso l'affiancamento e l'espletamento degli adempimenti e degli accorgimenti di cui alla procedura PRO 06 01 rev 12 Formazione - Addestramento da ultimo aggiornato nel novembre 2018, compreso l'invito ad acquisire conoscenza delle disposizioni di cui ai protocolli di settore, reperibili sia in rete sia in forma cartacea presso i rispettivi uffici di competenza.

10. I reati di cui all'art.25sexies Dlgs.n.231/01 e gli illeciti di cui agli artt.187 *bis-ter-quinquies* T.U.F.

La Legge 18.04.2005 n.62 ha esteso la responsabilità di cui al Dlgs.n.231/01 ai reati previsti dal T.U.F. 24.02.1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e più precisamente ai reati riconducibili al market abuse e volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico[16].

[16] **Art.184 c.p.- Abuso di informazioni privilegiate:** *"E' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso dì informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero all'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base dì esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Ai fini del presente articolo, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)."*
Art.185 c.p. - Manipolazione del mercato: "*Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo."*
Art.187bis c.p.- Abuso di informazioni privilegiate: "*Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, di un ufficio : acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari "utilizzando le informazioni medesime;*

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DELLE POSIZIONI SENSIBILI

Il campo di operatività e la tipologia di attività di La Casa di Cura inducono a escludere un rischio di commissione dei reati sopradescritti.
Ad ogni buon conto, per tuziorismo, di seguito si indicano le seguenti aree/condotte a rischio:

Possibili modalità di condotta: Comunicazione dell'informazione privilegiata. Raccomandazione e induzione al compimento di operazioni finanziarie sulla base della conoscenza di "informazione privilegiata".

Attività a rischio: Gestione informazioni privilegiate
Obblighi di comportamento: È vietato comunicare informazioni privilegiate al di fuori del "*normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio*".
E' vietato a chi è in possesso di informazioni privilegiate attinenti l'attività di La Casa di Cura raccomandare o indurre soggetti muniti del potere di rappresentanza dell'Ente al compimento di operazioni su strumenti finanziari se la raccomandazione o l'induzione si basa sulla conoscenza di un'informazione privilegiata.
E' fatto obbligo a chi opera all'interno di La Casa di Cura adottare tutte le cautele necessarie affinché tali informazioni non giungano a conoscenza di altri soggetti che possano utilizzarle in favore dell'Ente.
Analoghe cautele devono essere utilizzate quando la comunicazione dell'informazione privilegiata è consentita in quanto effettuata nell'ambito del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

---

comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del "lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Ai fini del presente articolo, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione."
Art.187ter c.p. - Manipolazioni del mercato: *"Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o forvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo dì mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale; operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifizi o ogni altro tipo di inganno o dì espediente; altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in "merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dì strumenti "finanziari. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate al massimo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la "CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva "2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa."*

Possibili modalità di condotta: Diffusione, nell'interesse o a vantaggio della società, di voci, notizie false o fuorvianti che siano suscettibili di fornire indicazioni ingannevoli in merito agli strumenti finanziari

Attività a rischio: Notizie price sensitive
Obblighi di comportamento: È vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio della società, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false/fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per conto di La Casa di Cura, in modo che quest'ultima non venga impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.
Qualora si nutrano dubbi in merito al possibile carattere "fuorviante" della notizia da diffondere, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre il testo del comunicato a un consulente esterno esperto in materia.

Possibili modalità di condotta: Compimento di operazioni finanziarie simulate o artificiose concretamente idonee ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Attività a rischio: Investimenti in strumenti finanziari
Obblighi di comportamento: È vietato compiere operazioni su strumenti finanziari nell'interesse o a vantaggio di La Casa di Cura, utilizzando informazioni privilegiate.
È vietato porre in essere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

11. I reati di cui all'art.25septies Dlgs.n.231/01

PREMESSE

L'art.9 Legge 03.08.2007 n.123 ha introdotto nel complesso dei reati rilevanti ex Dlgs.n.231/2001 anche i delitti previsti e disciplinati dagli artt.589 e 590 c.p.[17] con la precisazione che, qualora il reato sia commesso in violazione dell'art.55, comma 2, Decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge n.123/2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria di 1.000 quote

[17] **Art.589 c.p. - Omicidio colposo**: *"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici."*
Art.583 c.p. - Circostanze aggravanti: *"La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*
Art.590 c.p. - Lesioni personali colpose: *"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila). Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 (lire duecentoquarantamila) a euro 619 (un milione e duecentomila); se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239 (due milioni e quattrocentomila). Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale".*

nonché le sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.
In caso di reato commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, la sanzione pecuniaria irrogata in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote, mentre quella interdittiva avrà una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art.30 Dlgs.n.81/2008 – come modificato dallart.20 Dlgs.106/09- con cui si è esercitata la delega prevista dalla Legge n.123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro[18] nonché del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro conseguente al Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 e ai successivi D.P.C.M. attuativi.

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DELLE POSIZIONI SENSIBILI

Le ipotesi di reato in esame interessano tutte le aree in cui si esplica l'attività di La Casa di Cura e in particolare quelle in cui è stata data attuazione alle previsioni dei Dlgs.n.926/1984 e n.81/2008 in materia di gestione della sicurezza.
Si considerano processi sensibili ai fini dei reati in esame tutte le attività che comportano contatti con rischi da esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, biologici e fisici, mutageni (ACA), da movimentazione manuale dei carichi, da utilizzo dì videoterminali e da incendio.
Il Documento di Valutazione Rischi spiega rilevanza anche per quanto attiene:
- la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili dai predetti rischi e l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- i protocolli elaborati da La Casa di Cura per evitare che siano commessi i reati conseguenti a una impropria gestione dei rischi, non da ultimo, quelli inerenti gli agenti biologici, alla luce dell'epidemia Codiv19 e dell'attività precipua di La Casa di Cura
La Casa di Cura è tenuta:
a) al rispetto degli standard tecnico/strutturali di legge per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) all'attività di valutazione rischi e di predisposizione di misure di prevenzione e protezione;

[18] **Art.30 Dlgs.n81/08:** "*Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, "agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo dì attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida "UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British "Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti dì cui ai commi precedenti per le partì corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli dì organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art.11.*"

e) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria e di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate
i) alla pulizia quotidiana e alla sanificazione degli ambienti di lavoro e delle superfici dure, quali computer, telefoni, maniglie, porte, etc.
l) alla messa a disposizione dei lavoratori e più in generale dei destinatari del Modello di dispenser di soluzione idroalcolica disinfettante
Le regole di comportamento previste nel DVR (e nel Codice Etico) operano per tutti coloro che svolgono attività nelle aree esposte a rischio che sono tenuti a:
- evitare comportamenti che possano esporre La Casa di Cura a una delle ipotesi di reato di cui all'art.25septies Dlgs.n.231/01;
- seguire le iniziative di informazione e aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL nonché le prescrizioni indicate nel Piano di emergenza ed evacuazione, oltre ad ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che in relazione all'attività svolta è attribuita ai singoli operatori;
- utilizzare nel tragitto per La Casa di Cura mascherine FFP2 o FFP3 o, quanto meno chirurgiche, e soluzione idroalcolica per mani da usare dopo ogni contatto con materiali e persone.

Possibili modalità di condotta: Comportamenti attivi o omissivi tenuti in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di una regola cautelare desumibile dagli usi del settore (comune a tutte le attività a rischio) da cui siano derivate la morte o la malattia del lavoratore

Attività a rischio: Organizzazione aziendale
Obblighi di comportamento: La Casa di Cura deve assicurare il rispetto di tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino reati di omicidio o lesioni colpose per inosservanza di norme antinfortunistiche poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.
Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti e portati tempestivamente a conoscenza dei soggetti destinatari.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
Il datore di lavoro è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature e la definizione dei metodi di produzione al rispetto dei principi ergonomici.
Il datore di lavoro è altresì tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione e a tal fine è obbligato a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongano a un rischio grave e solo a quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e addestramento.
Procedure e protocolli adottati:
La Casa di Cura, nel rispetto del citato principio comportamentale e dei requisiti previsti dallo standard BS OHSAS 18001, forma e istruisce il personale neoassunto mediante affiancamento anche in materia di sicurezza sul lavoro (conserva traccia documentale del percorso formativo).
La Casa di Cura attiva altresì un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate eseguito su due livelli: (a) - 1° livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo, da parte di ciascun dipendente, sia da

parte del preposto/dirigente; (b) - 2° livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.
L'attività di sorveglianza sanitaria è invece delegata a un medico esterno specialistico che opera sulla scorta dei principi statuiti nell' Istruzione IST 06 01 ED 2 Rev 8 Medicina del lavoro, da ultimo aggiornata nel novembre 2021, in conseguenza della pandemia da Covid19 con la previsione di disposizioni funzionali a una verifica, in sede di assunzione/inizio del rapporto, dell'idoneità del personale alla mansione preposta e a un re-inserimento del dipendente nella struttura.
La Casa di Cura ha poi individuato nelle figure del medico competente, del Responsabile della sicurezza e del Direttore Sanitario i soggetti preposti a vigilare e verificare l'effettiva applicazione da parte del personale della struttura delle misure antinfortunistiche e di sicurezza previste per legge e imposte dalla strutture; detti soggetti si riuniscono periodicamente alla presenza anche del Responsabile dei lavorati per la sicurezza per analizzare le aree di rischio e valutare la necessità di eventuali aggiornamenti per un'efficace valutazione, gestione e controllo del rischio.

Attività a rischio**:** Redazione Documento di valutazione rischi
Obblighi di comportamento: Il documento di valutazione dei rischi aziendali deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con specifica individuazione dei compiti loro affidati.
Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni**,** devono essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Il DVR adottato da La Casa di Cura è reperibile in rete (nella cartella "Qualità"), è accessibile a tutto il personale e viene continuamente aggiornato in base alle necessità di La Casa d Cura e comunque con cadenza almeno annuale.
Copia di detto documento è stato acquisito dall'Odv nel corso delle verifiche in materia di infortunistica/sicurezza ed è custodito nel Dossier Permanente

Attività di rischio**:** Informazione e formazione
Obblighi di comportamento: Al momento dell'assunzione il datore di lavoro è tenuto a fornire a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro connessi all'attività di La Casa di Cura nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate e a garantire che i lavoratori abbiano sufficiente e adeguata formazione e competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda allo scopo di ridurre al minimo i relativi rischi.
La formazione e l'addestramento deve tener conto delle specificità afferenti mansioni, danni e relative misure di prevenzione.
La formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi e/o di eventuali modifiche normative.
L'espletamento di attività di formazione è sempre documentato in forma scritta e trasmessa all'Odv.
Sul punto si rimanda a quanto già detto alla voce "organizzazione aziendale" per quanto attiene gli accorgimenti e le attività espletate da La Casa di Cura nel rispetto di detto principio comportamentale.

Attività a rischio**:** Sorveglianza sanitaria
Obblighi di comportamento: Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 Dlgs. n.81/2008 nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle direttive europee e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La Casa di Cura svolge la sorveglianza sanitaria in base ai criteri stabiliti nei seguenti documenti:

- Istruzione Operativa IST IST 06 01 Rev 8 Medicina del lavoro Aggiornato novembre 2021

- Istruzione Operativa IST 07 25 Gestione dei pazienti con infezione da SARS - COV 2 Rev 3 Aggiornato luglio 2022
- Istruzione Operativa : IST 07 26 Monitoraggio attivo della temperatura dei lavoratori Rev 1 Aggiornato agosto 2022
- Protocollo SIC 01 Rev 4 - Protocollo di Sorveglianza sanitaria Aggiornato ottobre 2022

Nell'Istruzione Operativa IST IST 06 01 Rev 8 Medicina del lavoro Aggiornato al novembre 2021, nel punto 4.5.3 Inidoneità temporanea – si è provveduto al ricorso a un centro esterno per l'espletamento di visite specialistiche di secondo livello, specie per garantire la riconducibilità della sorveglianza sanitaria solo all'attività precipua di La Casa di Cura.
Se, ad esito delle visite effettuate, si riscontrano sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e la Direzione Sanitaria affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro adeguatezza
In caso di riconducibilità della sintomatologia all'infezione da Covid19 La Casa di Cura, tramite la Direzione Sanitaria, provvede ad informare per iscritto le Autorità competenti, a isolare il lavoratore e sanificare gli ambienti.

Attività a rischio**:** Esposizione a fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori
Obblighi di comportamento: I lavoratori sono tenuti a osservare le norme vigenti e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e a utilizzare i mezzi di protezione collettivi e i dispositivi di protezione individuale loro consegnati al momento dell'assunzione e più in generale messi a loro disposizione.
Il medico è tenuto a osservare gli obblighi previsti dal Dlgs.n.81/2008.
Tutti coloro che in base al DVR entrano o possono entrare in contatto con agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro al momento dell'assunzione; sul punto si rimanda a quanto già detto in relazione ai reati di cui all'art.25quinquies con particolare riferimento alla sezione "assunzione, gestione e trattamento del personale".

Procedure e protocolli per fronteggiare l'epidemia Covid19
La Casa di Cura, al fine, da un lato, di evitare la propagazione dell'infezione da Covid19 e, dall'altro, di garantire la prosecuzione delle attività in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro ha adottato in data 29.03.2020 l' Istruzione operativa IST 07 25 Gestione dei pazienti con infezione da SARS - COV 2, aggiornata da ultimo nel novembre 2021- – della cui pubblicazione in rete (e dunque accessibilità) ha dato comunicazione a tutti i destinatari - che prevede, tra l'altro, l'obbligo di:
a) rilevazione ad opera di un operatore dedicato della temperatura corporea a tutti i lavoratori, a inizio di ogni turno e prima dell'ingresso nel reparto di competenza o dell'inizio dell'attività, nonché ai visitatori (se autorizzati nei limiti di cui infra) e agli utenti dei servizi ambulatoriali, prima dell'erogazione del servizio
b) misure precauzionali "standard" generalizzate, da adottare anche al di fuori dell'ambiente lavorativo, quali lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone/disinfettante, evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani, tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso (che poi deve essere immediatamente eliminato), indossare la mascherina chirurgica, evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori
c) misure precauzionali extra per gli operatori sanitari quali:
- adozione di dispositivi di protezione individuale secondo la tipologia del paziente da trattare e del contatto assistenziale, come da tabella affissa nei singoli reparti (e in rete), da indossare nel locale appositamente dedicato alla vestizione/svestizione e secondo una sequenza predefinita

- visite del paziente ed espletamento delle attività necessarie ed essenziali esclusivamente in camera di degenza, senza introdurre documenti cartacei, carrelli (ad eccezione di quelli strettamente necessari) e facendo indossare al paziente la mascherina chirurgica (se necessario con l'aiuto dell'operatore) e, laddove possibile, rispettando la distanza di un metro
- dotazione in ogni camera di degenza di penna e fogli per appuntare parametri/notizie cliniche ecc. da attaccare sulla porta (battente esterno che dà sul corridoio) per agevolare l'operatore nel trasferire (da fuori stanza) gli appunti sulla cartella clinica e infermieristica
- dotazione in ogni camera e per ogni paziente di lenzuola, asciugamani monouso, manopole, termometro, saturimetro, misuratore di pressione, padella/pappagallo
- pianificazione delle attività assistenziali al letto del paziente per minimizzare il numero di ingressi nella stanza

d) rispetto di pre-definite procedure di ingresso, transito e uscita nei reparti e negli uffici

L' Istruzioni operativa IST 07 25 Gestione dei pazienti con infezione da SARS - COV 2 - redatto a il 29 Marzo 2020 ed aggiornato da ultimo nel novembre 2021, contiene le linee guida per la gestione di pazienti sospetti Covid19, sia ambulatoriali che degenti, e per l'esecuzione dei relativi tamponi e della diagnostica per immagine nonché per il successivo eventuale trattamento, anche terapeutico.

Su tali ultimi aspetti La Casa di Cura ha adottato inoltre anche l'Istruzione Operativa IST 07 26 Monitoraggio attivo della Temperatura dei lavoratori.

Entrambe le istruzioni operative citate, sono consultabili in rete e accessibili a chiunque.

12. I reati di cui all'art.24bis Dlgs.n.231/01

La Legge 18.03.2008 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati informatici di cui agli artt.615ter-617quater-617quìnquies-635bis-635ter, 635quater-635quinquies c.p.[19] e la successiva

[19] **Art.491bis c.p. - Documenti informatici:** *"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli."*

Art. 615ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: *"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità dì operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."*

Art. 615quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: *"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.*
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater."

Art. 615quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: "*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuto o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".

Art. 617quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: *"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da*

Legge 23.12.2021 n.238 ne ha modificato l'ambito applicativo delineando i nuovi confini di alcuni dei reati presupposto. L'articolo 24bis prevede, in caso di commissione di detti reati, l'applicazione all'Ente di sanzioni pecuniarie che variano da cento a cinquecento quote a seconda del reato, oltre alle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, 2° comma.

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DELLE POSIZIONI SENSIBILI

La commissione di reati informatici è oggettivamente ravvisabile in ogni area di La Casa di Cura, data la forte diffusione delle risorse informatiche.
La Casa di Cura è esente da responsabilità per i reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici se dimostra di aver adottato e attivato Modelli di gestione e regole idonei a prevenire il reato e di aver affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di Modelli e regole di comportamento.
A fini esimenti occorre anche la prova che il reato sia stato commesso eludendo il sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, riservatezza e disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.
La Casa di Cura, nel rispetto di tali principi, ha vietato a tutti i destinatari del Modello di:
a) alterare documenti informatici, specie quelli idonei a esplicare a vari effetti efficacia probatoria;
b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;

---

uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."

Art.617quinques c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: *"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater."*

Art.635bis c.p. -Danneggiamento di sistemi informatici e telematici: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio."*

Art.635ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alternare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."*

Art.635quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'"introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."*

Art.635quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, di pubblica utilità: *"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, ih tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione: da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."*

Art.640quinquies c.p.- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: *"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro*

d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, per acquisire informazioni riservate;
e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati per acquisire informazioni riservate;
f) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
g) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati informazioni o programmi di soggetti privati o pubblici o comunque di pubblica utilità;
h) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui;
i) distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici di pubblica utilità.
A tutti i destinatari del Modello è fatto poi obbligo di:
a) utilizzare informazioni, applicazioni e apparecchiature per soli motivi di ufficio o servizio;
b) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
c) non introdurre e/o conservare (in forma cartacea, informatica e comunque mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e ragione, documenti e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software non preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informatici;
d) non trasmettere files o documenti riservati di proprietà di La Casa di Cura, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e comunque previa autorizzazione del Responsabile;
e) non lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
f) non utilizzare passwords di altri utenti aziendali, anche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
g) non fornire a terzi dati o elementi personali concernenti i soggetti assistiti da La Casa di Cura;
h) non utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
i) utilizzare la connessione Internet esclusivamente per scopi connessi all'attività aziendale e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
l) rispettare le procedure e gli standard imposti da La Casa di Cura, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
m) non effettuare copie non specificamente autorizzate di dati/software né di utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
n) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni di La Casa di Cura;
o) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Possibili modalità di condotta: Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
Inserimento nel sistema di dati non corrispondenti al vero o alterazione di dati in precedenza immessi. Falsificazione del documento informatico. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso.

Attività a rischio: Gestione *database*
Obblighi di comportamento: Il DPS contiene un elenco dei soggetti autorizzati ai trattamenti effettuati con mezzi elettronici con specifica indicazione dell'ambito entro il quale operare.
Detto elenco è aggiornato annualmente contestualmente all'aggiornamento del DPS.

Attività a rischio: Installazione di software di terze parti per la fatturazione o altre attività

Obblighi di comportamento: La Casa di Cura è tenuta a monitorare costantemente i settaggi dei programmi e dei software appartenenti a terzi adibiti alla rendicontazione delle attività svolte e alla successiva fatturazione nonché all'analisi dei flussi informativi.
E' vietata qualunque modifica ai contenuti e ai settaggi dei programmi se non in ottemperanza a disposizioni dell'Ente di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del software ha lasciato alla configurazione a opera dell'utente finale.
E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei software.

Attività a rischio: Gestione cartelle cliniche
Obblighi di comportamento: È fatto obbligo di esaminare periodicamente un campione significativo di cartelle cliniche, verificando la corrispondenza dei dati con quanto indicato nei referti e nelle schede di accettazione e dimissione.
La Casa di Cura e più precisamente il Direttore Sanitario, con l'ausilio del Responsabile delle Unità Operative, nel rispetto del citato principio comportamentale, svolge:
- i primi tre mesi di ogni anno un controllo a campione con cadenza mensile sulla qualità documentale che interessa il 7% delle cartelle cliniche di degenza per tale arco temporale
- i primi sei mesi di ogni anno un controllo a campione sull'appropriatezza dei ricoveri che interessa il 3% delle cartelle cliniche di degenza per tale arco temporale.
I report riepilogativi di tali controlli sono inviati in ATS per verifiche a campione da parte dei NOC
La Direzione Sanitaria, con l'ausilio dell'Ufficio Qualità, svolge anche, con cadenza mensile, un controllo interno che interessa il 10% delle cartelle di degenza di quell'arco temporale, i cui risultati (documentati) vengono archiviati e conservati presso l'Ufficio Qualità.

13. I reati di cui all'art.24ter Dlgs.n.231/01

L'art.24ter ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti a una serie di reati a tutela dell'ordine pubblico, il cui elenco è stato da ultimo aggiornato dall'art.10 Legge 16.03.2006 n.146 ("*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15.11.2000 e il 31.05.2001*")[20].

[20] **Art.416 c.p. – Associazione per delinquere**: *"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [305 3, 306 3, 416-bis; 380 2m c.p.p.]. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinquies, 609bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma"*
Art.416bis c.p. – **Associazione di tipo mafioso anche straniero: Associazioni di tipo mafioso anche straniere: "***Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono*

La Legge 11.12.2016 n.236 ha poi introdotto con l'art.601bis c.p.[21] una nuova fattispecie di reato rilevante ex Dlgs.n.231/01 che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo. Detta fattispecie di reato non è però direttamente ascrivibile a un Ente collettivo, ma assume rilevanza solo

---

aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (8) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Art.416ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso: *Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".*

Art.630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione: "*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di trenta anni. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".

Art.291quater D.P.R. 23.01.1973 n.43- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri- "*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti "*

Art.74 D.P.R. 09.10.1990 n.309- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – " *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi IV-VI-X, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento CE n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento CE n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi I-III, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma II, a dodici anni di reclusione.*

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma I° dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma V dell'articolo 73, si applica l'articolo 416, I°-II comma, del codice penale. Le pene previste dai commi da I°-VI° comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità. per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma I°, della legge 26 giugno 1990 n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

[21] **Art. 601bis c.p. - Traffico di organi prelevati da persona vivente: "***Chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma"*

nel momento in cui si applica la disciplina dell'articolo 416, VI° comma, c.p. e prevede a carico dell'organizzazione responsabile una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote, oltre a sanzioni interdittive non inferiori a un anno: la normativa, anziché ricompresa nell'articolo 25quinquies ("delitti contro la personalità individuale") è stata ricompresa nell'ambito di cui all'articolo 24ter.

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DELLE POSIZIONI SENSIBILI

Dette fattispecie di reato sono di per sé estranee all'attività di impresa svolta da La Casa di Cura che, ancorché esercente in ambito sanitario, non esercita alcuna attività chirurgica né è dotata di sale/strutture operatorie, con conseguente inesistenza del relativo rischio-reato.
L'unico rischio, a tutto voler concedere, astrattamente ipotizzabile è ravvisabile nell'utilizzo della struttura organizzativa societaria da più persone per realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.
In merito a tale astratta possibilità La Casa di Cura ha individuato i seguenti principi generali di comportamento che ha espressamente inserito nei protocolli inerenti le attività ritenute teoricamente maggiormente esposte a tale rischio.

Possibili modalità di condotta**:** Perfezionamento di rapporti contrattuali con organizzazioni criminali di tipo mafioso volte consapevolmente al sostegno o al rafforzamento delle organizzazioni stesse.

Attività a rischio**:** Affidamento incarichi professionali, selezione fornitori e *partners* commerciali, selezione e assunzione del personale, acquisto di beni e servizi

Principi generali di comportamento
E' vietato approfittare, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni ovvero intrattenere rapporti commerciali con soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.
La scelta di fornitori e *partners* deve essere improntata a criteri di convenienza economica, qualità e affidabilità.
La Casa di Cura, nel rispetto dei principi comportamentali anzidetti nonché del principio di libera concorrenza, ha "cristallizzato" nella Procedura PRO 07 03 Ed 2 Valutazione Fornitore rev 4 (da ultimo aggiornato nel novembre 2019) i criteri a cui il personale è tenuto ad attenersi nella scelta di fornitori esterni.
Le relazioni con i fornitori sono regolate da contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.
Sul punto si rimanda altresì a quanto già indicato in relazione ai reati di cui all'art.25 al paragrafo "*attività a rischio: rapporti con i fornitori e conferimento di incarichi a consulenti*"

Attività a rischio: Gestione di sostanze stupefacenti o psicotrope
Principi generali di comportamento**:** L'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope compete alla Direzione Sanitaria che vi provvede mediante compilazione di apposito modulo inoltrato dall'Ufficio acquisti al fornitore di riferimento.
Alla Direzione Sanitaria compete anche l'aggiornamento del Registro di carico/scarico delle sostanze stupefacenti e la stessa è responsabile anche della custodia di detto documento, che è conservato nella cassaforte nella Farmacia centrale interna a La Casa di Cura.
Nell'adempimento di tali incombenti la Direzione Sanitaria si uniforma ai criteri stabiliti nell' Istruzione Operativa IST 07 03 Rev 10 Farmaci titolato "*Gestione di farmaci, presidi sanitari e farmaci stupefacenti*" da ultimo aggiornato nel dicembre 2022 in occasione di una nota ministeriale che ha inserito nella tabella degli stupefacenti un farmaco (analgesico oppioide) abitualmente in uso nei reparti.

14. I reati di cui all'art.25octies Dlgs.n.231/01

Il Dlgs.n.231/2007, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa in merito alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un complessivo riordino della normativa antiriciclaggio e, nell'introdurre la disposizione di cui all'art.25octies, ha abrogato i commi V°-VI° dell'art.10 Legge n.146/2006 in materia di contrasto al crimine organizzato transnazionale, con la conseguenza che l'Ente è ora punibile, ai sensi dell'art.25octies, per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti commessi nel suo interesse o vantaggio, anche se posti in essere in ambito "nazionale".
L'art. 25octies Dlgs.n.231/01, come modificato dapprima con Legge 15.12.2014 n.186 e, da ultimo, con Dlgs.08.11.2021 n.195 (attuativo della Direttiva UE 2018/1673), dispone che: *"In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648bis, 648ter e 648ter n.1 c.p.[22], si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti dì cui al I° comma si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, II° comma, per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti di cui ai commi I°-II° il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'Uif, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 Dlgs.n.231/2001".*
La finalità è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti al fine di:
· evitare la contaminazione del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite;
· agevolare l'identificazione di coloro che maneggiano tali beni e rendere possibile l'accertamento dei reati;
· scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto
Il presupposto è la commissione di un precedente delitto che abbia generato un flusso economico illecito, tale intendendosi tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi profitto, prezzo, prodotto del reato e ogni altra cosa servita a commettere il fatto medesimo.

---

[22] **Art.648 c.p. – Ricettazione:** *"Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."*
Art.648bis c.p. – Riciclaggio: *"Fuori dei casi di concorso nel reato chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."*
Art. 648ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: *"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni ed altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"*
Art.648ter n.1 c.p.- Auto-riciclaggio: "*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

In particolare, con riguardo ai reati di riciclaggio e di auto-riciclaggio, il legislatore menziona, quale oggetto materiale del reato, "*denaro, beni e altre utilità*", talché tale nozione comprende, oltre agli ordinari mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito etc., ossia tutto ciò che può avere un'utilità economica e formare oggetto di diritti.
Il reato è ravvisabile anche quando le cose provengono da una catena di intermediari e non direttamente dal delitto presupposto, a condizione che il soggetto attivo sia a conoscenza dell'origine delittuosa del bene e può avere ad oggetto anche l'equivalente, ossia quanto ricavato dalla vendita del bene oggetto del delitto presupposto ovvero il bene acquistato con denaro proveniente dalla commissione dello stesso.
I processi di riciclaggio e di autoriciclaggio si articolano generalmente in tre fasi:
1. collocazione (*placement*) = l'introduzione del denaro sporco, solitamente in forma frazionata, nei circuiti finanziari legali attraverso istituti finanziari tradizionali (banche/assicurazioni) e non tradizionali (uffici di cambio, venditori, etc.)
2. dissimulazione (*layering*) = trasferimenti successivi volti a far perdere la traccia documentale del denaro riciclato
3. integrazione (*integration*) = attribuzione di un'apparente legittimità ai beni di provenienza delittuosa che vengono re-immessi nel circuito finanziario legale mediante, a titolo esemplificativo, emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti
L'introduzione dell'autoriciclaggio nello spettro dei reati di cui al Dlgs.n.231/01 riguarda sia la movimentazione dei flussi finanziari illeciti provenienti dall'esterno (che devono essere reinvestiti nell'Ente) sia il flusso delle provviste illecite formatesi all'interno dell'Ente, a cui consegue un'ulteriore condotta di concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene, del denaro o dell'altra utilità oggetto del reato base.
Qualunque provento di reato non colposo può generare, in caso di reimpiego nello svolgimento dell'attività economica, imprenditoriale o finanziaria della società, il delitto di autoriciclaggio se "affiancato" da azioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.
Si configura il reato di auto-riciclaggio anche in caso di frodi fiscali/fatturazione per operazioni inesistenti con creazione di fondi neri su conti esteri, di ingresso di capitali in azienda ovvero di reati che generano flusso di denaro contante tramite canali illeciti.

INDIVIDUAZIONE POTENZIALI AREE A RISCHIO E POSIZIONI SENSIBILI

Possibili modalità di condotta: Compimento di operazioni negoziali e non, atte a ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa di beni, denaro o altre utilità.

Principi generali di comportamento:
- i flussi finanziari di La Casa di Cura sia in entrata sia in uscita devono essere costantemente monitorati e tracciati;
- le movimentazioni finanziarie relative a commesse pubbliche devono avvenire esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione e ogni transazione deve contenere un riferimento al CIG (codice identificativo di gara)
- la gestione dei flussi in entrata e in uscita deve avvenire esclusivamente tramite canali bancari o di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;

- i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto devono essere rispettati

Attività a rischio: Attività di tesoreria
Principi generali di comportamento: È vietata la sostituzione/trasferimento di beni/denaro allo scopo di occultarne o dissimularne l'origine illecita, quando si abbia fondato motivo di ritenere che provengano da attività delittuosa.
È altresì vietato l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della loro reale natura, provenienza o proprietà nonché la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti qualora non previsto da contratto/lettera di incarico e comunque solo previa esibizione della relativa fattura
Obblighi di comportamento: Il trasferimento di denaro contante, assegni di conto corrente, vaglia postali e cambiari, assegni circolari, deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 49-50 Dlgs. n.231/2007.
La Casa di Cura e più precisamente l'Ufficio di Contabilità, nel rispetto del citato principio comportamentale, verifica quotidianamente la conformità degli incassi alle quadrature di cassa (consegnati dai singoli operatori con indicazione anche dei fondi cassa)
Tali controlli di routine sono integrati da un ulteriore controllo "globale" mensile e da verifiche a campione sulla veridicità e corrispondenza dei fondi cassa.
La Casa di Cura forma e istruisce altresì il personale addetto al servizio di tesoreria sulla tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.
Sul punto si rimanda anche a quanto già indicato in relazione ai reati di cui all'art.25 al paragrafo "*attività a rischio: gestione ordini di pagamento*".

Attività a rischio: Rapporti commerciali
Obblighi di comportamento: La Casa di Cura è tenuta a una esauriente valutazione preventiva di clienti e fornitori e a un'adeguata identificazione dei medesimi in apposite schede da sottoporre a continui aggiornamenti.
Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; a riguardo si rimanda a quanto precisato con riferimento ai reati di cui all'art.24ter

Attività a rischio: Gestione economica e finanziaria
Principi generali di comportamento: È vietata ogni forma di utilizzazione di capitali di cui si sospetti la provenienza illecita in attività economiche e finanziarie, con tali intendendosi le attività relative alla circolazione di beni o servizi, denaro, titoli e più in generale intermediazione.

15. I reati di cui all'art.25octies n.1 Dlgs.n.231/01

Il Dlgs.08.11.2021 n.184, nel dare attuazione alla Direttiva UE 2019/713 in materia di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha introdotto l'art.25octies n.1 rubricato "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" e ampliato il catalogo dei cd. reati presupposto con l'inserimento dell'art.493ter c.p. (che ha modificato estendendone la configurabilità, dapprima circoscritta

alle sole carte di credito, a tutti i mezzi di pagamento diversi dai contanti)[23] e del nuovo art.493quater c.p. (che delinea una nuova fattispecie di reato riguardante gli strumenti/apparecchi che permettono la commissione dei reati previsti dai precedenti articoli)[24].
Le sanzioni comminate dal Dlgs.n.231/01 per detti reati sono di natura pecuniaria e variano da 300 a 800 quote per il reato di cui all'art.493ter c.p. e sino a 500 quote per il reato di cui all'art.493quater, oltre alle misure interdittive.
Le disposizioni di cui al Dlgs.n.184/21, che hanno lo scopo di apportare al sistema un generale inasprimento delle sanzioni qualora si verifichino trasferimenti illeciti di mezzi di pagamento diversi dal contante, sono in vigore dal 14.12.2021.

INDIVIDUAZIONE POTENZIALI AREE A RISCHIO E POSIZIONI SENSIBILI

Le potenziali aree di rischio e le posizioni sensibili sono le medesime di quelle indicate per i reati di cui all'ar.25octies così come i principi e obblighi di comportamento dettati per prevenire la commissione di detti reati.

16. I reati di cui all'art.25undecies Dlgs.n.231/01

La Legge 22.05.2015 n.68 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente ha introdotto un lungo elenco di reati ambientali[25], buona parte dei quali sono "reati presupposto" atti a far scattare la

---

[23] **Art.493ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento**: "*Chiunque al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta*"

[24] **Art.493 quater c.p..- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti: "***Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 c.p.p. per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici predetti nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

[25] **Art.452bis c.p.- Inquinamento ambientale**: "*E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".*
Art.452quater c.p.- Disastro ambientale: "*Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle

persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".
Art.452quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente: "*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".*
Art.452sexies c.p.- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone la pena è aumentata fino alla metà".*
Art.452octies c.p. - Delitti associativi aggravati: "*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*
Quando l'associazione di cui all'articolo 416bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale"
Art.256 Dlgs.03.04.2006 n.152 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: "*Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. …*
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento europer i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti"
Art.258 Dlgs. 03.04.2006 n.152 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: "*soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della* legge 25.01.1994, n. 70, *si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.*
Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
*Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'*articolo 483 c.p. e *nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

responsabilità amministrativa dell'Ente con conseguente modificazione e integrazione dell'art.25undecies Dlgs.n.231/01.
La questione ambientale e di gestione dei rifiuti è stata poi affrontata dal Dlgs. 03.09.2020 n.116, che ha apportato una modifica all'art.258 Dlgs.03.04.2006 n.152 ampliando le fattispecie rientranti nel novero del reato di cui all'art.25undecies e prevedendo l'applicazione di sanzione pecuniaria in caso ai soggetti che non effettuano e effettuano in modo incompleto/inesatto la comunicazione annuale alla C.C.I.A.A. di competenza, a quelli che omettono la tenuta dei registri di carico/scarico di rifiuti pericolosi e a chi effettua il trasporto senza il necessario formulario.

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DELLE POSIZIONI SENSIBILI

Attività a rischio: Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti sia pericolosi sia non pericolosi. Predisposizione o utilizzo di certificati di analisi sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Gestione della compliance ambientale e dei fornitori a rilevanza ambientale

Principi generali di comportamento: È opportuno il ricorso a procedure in grado di definire ruoli e responsabilità dei singoli operatori con riferimento alla gestione ambientale, oltre a un processo di informazione, formazione e organizzazione di corsi di addestramento rivolti al personale, tenuto conto di trasferimenti/cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, etc.

I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25.01.1994, n. 70*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*
I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25.01.1994 n. 70*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.*
Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.
Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
Art.259 Dlgs. 03.04.2006 n.152 - Traffico illecito di rifiuti: "*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE 01.01.1993, n. 259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi"*

Occorre poi definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei reati e individuare misure di controllo in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati.
Occorre anche adottare una specifica procedura per la gestione delle emergenze con un potenziale impatto sull'ambiente, individuando i vari scenari, definendo ruoli, responsabilità e misure di controllo, indicando i provvedimenti idonei a evitare rischi per la salute pubblica o di deterioramento dell'habitat, definendo tempi e modalità di svolgimento delle prove d'emergenza e prevedendo modalità di tenuta dei registri storici contenenti riferimenti a prove e simulazioni di situazioni di emergenza, al fine di valutare l'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità documentale delle azioni correttive attuate.
E' poi necessario valutare gli impatti ambientali legati alla costruzione di un nuovo impianto e/o all'ampliamento o dismissione di impianti esistenti, monitorare e portare a conoscenza variazioni o introduzione di normative in materia ambientale, regolamentare la gestione degli scarichi idrici (e in particolare le attività di eventuale richiesta e rinnovo autorizzazioni), adottare procedure di regolamentazione di attività, ruoli e responsabilità delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti, definire modalità di esecuzione delle attività di identificazione, caratterizzazione, classificazione e registrazione dei rifiuti, identificare le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti e le modalità di monitoraggio relativamente ai limiti quantitativi e/o temporali previsti dalla normativa, assicurare la formalizzazione e l'attuazione di un piano di audit da comunicare ai soggetti preposti per eventuali misure correttive.
Da ultimo le procedure di gestione dei rifiuti devono garantire il rispetto di protocolli specifici di comportamento e controllo, anche con riferimento ai depositi temporanei sulla base di tipologia e quantitativi di rifiuti prodotti, prevedendone la differenziazione per prevenire ogni illecita miscelazione e verificando la congruità del rifiuto prodotto con la qualificazione CER dello stesso.
Ciò anche qualora il servizio sia eseguito da laboratori terzi, posto che occorre verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per l'espletamento degli adempimenti necessari al trasporto dei rifiuti dal momento della consegna al trasportatore fino al conferimento finale allo smaltitore (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione SISTRI).

Obblighi di comportamento: in materia di gestione dei rifiuti l'attività di La Casa di Cura, nel rispetto dei principi comportamentali anzidetti, in linea con il sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti UNI EN ISO 14001 2004, ha adottato la Procedura PRO 07 11 Rifiuti Rev 4 (ultima revisione 28 Agosto 2019) che tipizza le diverse categorie di rifiuti prodotti dalla struttura (sanitari pericolosi a rischio infettivo, sanitari pericolosi non a rischio infettivo, sanitari non pericolosi, sanitari assimilati a rifiuti urbani) e fissa precauzioni operative, che impone a tutto il personale, anche con riferimento alla raccolta interna e al deposito temporaneo.
Il Protocollo è in linea con le disposizioni di cui al D.P.R. n.254/2003 denominato "*Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 Legge 31.07.2002 n. 179*" e le direttive impartite dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Sistema Nazionale di Protezione Ambiente (SNPA) in un'ottica di contenimento della diffusione del contagio da Covid19.
Compete alla Direzione Sanitaria, che assume la veste di "Responsabile della gestione rifiuti", la vigilanza e la sorveglianza dell'ottemperanza alle prescrizioni di legge e di Protocollo.
Entrando più nel dettaglio La Casa di Cura raccoglie i rifiuti pericolosi e/o a rischio infettivo, anche biologico, in contenitori forniti dalla ditta EcoEridania S.p.A. di Malnate che sono depositati temporaneamente nei locali sporco per poi essere ritirati e smaltiti dalla predetta ditta previa compilazione di apposito registro di carico/scarico conservato dal RSPP.
La stessa ditta con cadenza annuale compila il modello unico e lo restituisce alla Casa di Cura per la relativa conservazione.
In caso di farmaci stupefacenti scaduti il personale medico compila il registro interno di reso (indicando tipologia di farmaco, motivo di restituzione, data di restituzione e firma) e ne informa la Direzione Sanitaria che, su delega dell'Amministratore Delegato, provvede al relativo smaltimento previa compilazione del cd. registro di approvvigionamento e restituzione.

Il personale di reparto distingue anche lenzuola e tovaglie in separati contenitori a seconda che siano o meno infette.
La formazione del personale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti avviene sul campo mediante affiancamento del personale neoassunto.

La Casa di Cura è poi iscritta dal 2010 al registro/portale Sistri sulla cui piattaforma, con la supervisione della Direzione Sanitaria, inserisce i dati già registrati su supporto cartaceo al fine di ottimizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi e/o speciali.

ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI

L'art.1, IX° comma, Legge n.68/15 introduce una nuova disciplina degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (artt.318*bis*-318*octies* c.p.[26]) che è modellata sulle previsioni di cui agli artt.19 e segg.ti Dlgs. n.758/1994 e ripropone il meccanismo di estinzione degli illeciti mediante adempimento delle prescrizioni impartite e pagamento di somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria.

---

[26] **Art.318bis c.p.- Ambito di applicazione**: "*Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette".*
Art.318ter c.p.- Prescrizioni: "*Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale"*
Art.318 quater c.p. -Verifica dell'adempimento: "*Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.*
Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione"
Art.318quinquies c.p.- Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore: "*Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo".*
Art.318sexies c.p.- Sospensione del procedimento penale: "*Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale".*
Art.318septies c.p. - Estinzione del reato: "*La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.*
Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Art.318octies c.p. - Norme di coordinamento e transitorie: "*Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte*"

17. I reati di cui all'art.25duodecies ex Dlgs.n.231/01

L'art.25duodecies, introdotto dall'art.2, I° comma, Dlgs.16.07.2012 n.109, ricomprende nell'alveo delle fattispecie suscettibili di far insorgere responsabilità ex Dlgs.n.231/01 il reato di cui all'art.22, comma XII°bis, Dlgs. 25.07.1998 n.286[27], fissando una sanzione pecuniaria in capo all'Ente che varia da 100 a 200 quote entro il limite di Euro 150.000,00.
La norma mira a prevenire il lavoro clandestino e sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso è scaduto e del quale non è stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.
La pena base prevista per tale fattispecie di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre a una multa di 5.000 Euro per ogni lavoratore e può essere aumentata da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, ovvero sono minori in età non lavorativa ovvero, da ultimo, se sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603bis del codice penale (stato di bisogno).
Con la sentenza di condanna il Giudice applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
A riguardo, con riferimento agli accorgimenti assunti da La Casa di Cura per la prevenzione del reato anzidetto, si rimanda a quanto precisato con riferimento ai reati di cui all'art.25quinquies.

18. I reati di cui all'art.25terdecies ex Dlgs.n.231/01

L'art.25terdecies, introdotto dall'art.5 della cd. Legge Europea 2017, ricomprende nel novero dei reati presupposto suscettibili di far insorgere responsabilità ex Dlgs.231/01 i reati di razzismo e xenofobia di cui all'art.3 Legge 13.10.1975 n.654[28], prevedendo a carico dell'Ente sanzioni sia pecuniarie (da duecento a ottocento quote) che interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a un anno.
La norma mira a prevenire la costituzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento e la propaganda alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DELLE POSIZIONI SENSIBILI

[27] **Art.22, XII°bis, Dlg.25.07.1998 n.286- Lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato:** *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato"*

[28] **Art.3 Legge 13.10.1975 n.654 – Diritti dell'uomo**: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale , ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"*

L'analisi delle attività svolte dalla Casa di Cura induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art.25terdecies.
Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello e nel Codice Etico possono comunque considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio e a evitare che - ad opera di terzi o di chiunque – si tenti di realizzare, nelle strutture e nei vari presidi di La Casa di Cura, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle predette attività criminali; in tale senso il Modello contiene apposite norme di condotta.
A tutto voler concedere si individuano le seguenti aree/attività:

Possibilità di condotta: Contribuire ad agevolare, anche mediante devoluzione dei locali, riunioni o raduni di persone partecipi o sospettate di appartenere ad associazioni o organizzazioni xenofobe e razziste o a sostenere economicamente, in qualunque forma, le predette associazioni

Attività a rischio: Assunzione del personale
Obblighi di comportamento: La Casa di Cura è tenuta al rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. per impedire che soggetti dediti in qualsiasi forma a xenofobia o razzismo tentino di rivestire nell'azienda ruoli di copertura.
Le procedure di assunzione sono informate a principi di garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale, ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra caratteristiche del ruolo da ricoprire e qualità professionali dei candidati.
La Casa di Cura, nel rispetto del principio comportamentale anzidetto, ha stabilito ex ante i criteri e i principi da rispettare nella scelta del personale da assumere (Procedura PRO 06 01 Ed 2 rev 12 Formazione – Addestramento, aggiornato al 30 Novembre 2018).

Attività a rischio: Rendicontazione spese e gestione fondi
Obblighi di comportamento: Qualsiasi attività diretta con qualsiasi mezzo alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti con finalità xenofobe o razziste
Per evitare qualunque finanziamento ad associazioni che perseguano finalità xenofobe o razziste, ogni spesa deve essere sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione.
La Casa di Cura non è solita sovvenzionare enti terzi – tanto che alcun Protocollo è stato adottato in materia- ma la prassi operativa presuppone uno scambi di corrispondenza tra Ente che richiede l'elargizione, Consiglio di Amministrazione e Ufficio Contabilità al fine di fornire traccia dell'operazione.

19. I reati di cui all'art.25quinquiesdecies ex Dlgs.n.231/01

L'art.25quinquiesdecies, introdotto dal Dlgs.15.07.2020 n.75 e rubricato *"Reati tributari"*, ricomprende nel novero dei reati presupposto suscettibili di far insorgere responsabilità ex Dlgs.231/01 i delitti di dichiarazione infedele od omessa (articoli 4-5 Dlgs.n.74/00)[29] e di indebita compensazione (articolo 10quater

[29] **Art.4 Dlgs.n.74/00 – Dichiarazione infedele**: "*… è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente*

Dlgs.n.74/00)[30], se commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
E' prevista la punibilità anche del solo tentativo di reato
Le sanzioni a carico dell'Ente sono di natura sia pecuniaria (sino a cinquecento quote e incrementabili sino a un terzo in caso di profitto di rilevante entità) che interdittiva.

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DELLE POSIZIONI SENSIBILI

Attività a rischio: Gestione della contabilità, rendicontazione di spese e gestione di flussi
Principi generali di comportamento: i soggetti preposti alla suddetta attività debbono:
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne di La Casa di Cura, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di La Casa di Cura nel rispetto tra l'altro dei principi di cui alla Procedura PRO 07 17 rev 2 Fatturazione attiva, da ultimo aggiornata nel novembre 2016.
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.
- effettuare registrazioni contabili in modo accurato, corretto e veritiero;
E' poi fatto divieto a tali soggetti di:
- tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di La Casa di Cura
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di La Casa di Cura
- tenere comportamenti che impediscano, mediante occultamento di documenti o uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della società di revisione e del Collegio Sindacale.

---

considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)"
Art.5 Dlgs.n.74/00 – Omessa dichiarazione: "*È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto"*

[30] **Art.10quater Dlgs.n.74/00 – Indebita compensazione: "***E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 Dlgs.09.07.1997 n.241 crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 Dlgs.09.07.1997 n.241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro"*

Procedure di controllo: La Casa di Cura, al fine di prevenire la commissione del reato di cui all'art.25quiquiesdecies, effettua un'attività di monitoraggio e di formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate e conferisce a un consulente esterno terzo il compito di predisporre il calcolo delle imposte

20. Il reato di cui all'art.25sexiesdecies ex Dlgs.n.231/01

L'art.25sexiesdecies, introdotto dal Dlgs.15.07.2020 n.75, ricomprende nel novero dei reati presupposto suscettibili di far insorgere responsabilità ex Dlgs.231/01 il reato di contrabbando (disciplinato dal D.P.R. n.43/1973) prevedendo una sanzione modulata a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di Euro 100.000,00, oltre la quale la lesione degli interessi dell'Unione Europea viene ritenuta considerevole

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DELLE POSIZIONI SENSIBILI

L'analisi delle attività svolte dalla Casa di Cura induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento del reati considerati da suddetto articolo.
Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello e nel Codice Etico possono comunque considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio e a evitare che - ad opera di terzi o di chiunque – si tenti di realizzare, nelle strutture e nei vari presidi di La Casa di Cura, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione della predetta attività criminale; in tale senso il Modello contiene apposite norme di condotta.

21. I reati di cui agli artt.25septiesdecies-25duodevicies ex Dlgs.n.231/01

Gli articoli 25spetiesdecies e 25duodevicies introdotti dalla Legge 09.03.2022 n.22 hanno ricompreso nel novero dei reati presupposto suscettibili di far insorgere responsabilità ex Dlgs.231/01 i "delitti contro il patrimonio" (vedasi articoli 518bis-518ter-518quater-518octies-518novies-518decies-518undecies-518duodecies-518quaterdeciesc.p.) e "i "riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" (vedasi articoli 518sexies e 518terdecies) prevedendo una sanzione (detentiva e pecuniaria) modulata a seconda del comportamento riprorevole e della gravità degli effetti del medesimo

INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DELLE POSIZIONI SENSIBILI

L'analisi delle attività svolte dalla Casa di Cura e del suo patrimonio, di cui non sono parte, per ora, beni culturali neppure per donazione o lasciti testamentari, induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dai suddetti articoli.